

OGGETTO: AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BROKER CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IL TESORIERE

VISTA la delibera del Consiglio dell'Ordine n. 16 del 17/03/2022

VISTO il regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO, approvato con delibera n. 17 del 17/03/2022

AVVISA

che l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, previa acquisizione di manifestazione d'interesse, secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il periodo di anni tre (03).

1) Stazione appaltante

Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo

PEC: psicologi.abruzzo@pec.aruba.it. P. IVA 92012470677

2) Responsabile del procedimento

Consigliere Tesoriere dott.ssa Paola Cerratti.

e-mail: tesoriere@ordinepsicologiabruzzo.it Tel. 333-5031546

A DETTI SCOPI:

si invitano le Società interessate a presentare la propria candidatura per lo svolgimento del servizio di ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO nei termini di seguito indicati:

1. Oggetto e Servizi.

La presente procedura è finalizzata all'affidamento di un incarico fiduciario per l'effettuazione del servizio in oggetto indicato e secondo lo schema di **disciplinare/contratto allegato (A)**

Si precisa che con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

2. Soggetti ammessi alla selezione.

Possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel modulo predisposto per la presentazione della manifestazione, **allegato (B)**.

L'incarico dovrà prevedere l'espletamento delle attività previste dal disciplinare di incarico **sub (A)**. Il Broker è tenuto ad assolvere esclusivamente compiti di assistenza, consulenza e gestione dei contratti e non impegna in alcun modo l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo se non preventivamente autorizzato.

Gli interessati potranno manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, facendo pervenire apposita **DOMANDA E CURRICULUM PROFESSIONALE**, all'indirizzo pec psicologi.abruzzo@pec.aruba.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 07/04/2022.

La domanda deve essere resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., dal Legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza, dovrà essere corredata da un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità redatta sul modulo **sub (B)**.

3. Durata del servizio.

Anni tre (03) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

4. Compenso

L'espletamento del servizio è a titolo non oneroso e non comporterà alcun onere, né presente né futuro, a carico dell'Ordine, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi dell'ente

5. Modalità di affidamento

L'amministrazione effettuerà la scelta anche in presenza di una sola candidatura e sulla scorta del curriculum più performante, avendo a riferimento il dettame normativo dell'Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.”*

NOTA:

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, Alla Segreteria dell'Ordine, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, al numero 0862401022 o via mail all'indirizzo segreteria@ordinepsicologiabruzzo.it

L'Aquila li 30.03.2022

Allegati:

1. MODELLO di CANDIDATURA e MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
2. DISCIPLINARE D'INCARICO/CONTRATTO

Spett.le
Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo
Via Carducci 67100
L'Aquila

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO

MODELLO PER DICHIARAZIONE UNICA

ex art. 48 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in
qualità di _____ dell'azienda _____ con sede in
_____ con codice fiscale n. _____ con partita
IVA n. _____ codice attività _____ n°
matricola azienda INPS _____ tel. _____ n. fax _____
mail _____ pec _____

COMUNICA:

la propria disponibilità ad assumere, per conto dell'Ordine in indirizzo, l'incarico volto all'espletamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che in capo alla succitata impresa **non sussistono** cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. che i soggetti indicati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trovano in alcuna delle cause di esclusione ivi previste. In particolare, si precisa che i seguenti soggetti: direttori tecnici, titolari, soci, amministratori sono muniti del potere di rappresentanza:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Residenza (Via e Città)</i>

3. di aver inquadrato gli operatori attualmente assunti nel rispetto del CCNL, garantendo, inoltre, l'applicazione integrale degli istituti retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente;
4. di provvedere con regolarità e nel rispetto dei termini di legge, al pagamento di contributi previdenziali ed assicurativi INPS ed INAIL a favore del personale dipendente;
5. di provvedere con regolarità, nel rispetto dei termini di legge e di quanto previsto nei relativi CC.CC.NN.LL. di riferimento, al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente;
6. Di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività oggetto dell'appalto;
7. Di essere iscritto alla sezione B del RUI- IVASS con il numero _____
8. Di avere intermediato premi assicurativi in favore della Pubblica Amministrazione, nel triennio precedente l'appalto, per almeno € 1.000.000,00;
9. di essere in possesso di polizza RC professionale, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 per un massimale non inferiore all'importo di € 2.500.000,00
10. di aver svolto nel triennio 2019-2020-2021 almeno 5(cinque) incarichi di consulenza/intermediazione e consulenza assicurativa in favore di Enti Pubblici
11. di impegnarsi a garantire l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, nei termini e secondo le modalità delineate nel capitolato d'appalto allegato;
12. di accettare che i compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla è dovuto dal dall'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo al Broker per le attività previste dal presente servizio, né a titolo di compenso, né a qualsiasi titolo.
13. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti delle normative di settore, al trattamento dei propri dati – anche personali – per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento ed aggiudicazione della gara;

Si allega il curriculum della società/professionista.

Il Legale rappresentante

Data _____

Si allega fotocopia di documento del dichiarante in corso di validità.

DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

L'anno(.....), il giorno ... del mese di, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo (di seguito anche Ordine), sita in L'Aquila, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo (partita iva 92012470677) rappresentato da _____, _____, il quale agisce e interviene nella qualità di rappresentante legale del medesimo Ordine

E

_____, con sede in _____, partita IVA _____, nella persona del Legale Rappresentante, _____, nato a _____ il _____,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società _____ iscritta al Registro Unico degli Intermediari istituito presso l'IVASS con il numero _____ si impegna ad espletare per l'Ordine l'incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di Broker d'assicurazione a favore dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo come individuato dal Decreto Legislativo 209/2005 che ne disciplina la professione.

ART. 2 – PRESTAZIONI

La Società metterà a disposizione dell'Ordine la propria attività professionale per l'espletamento dell'oggetto dell'incarico indicato nell'articolo precedente, le cui prestazioni, qualora espressamente richieste dall'Ordine, contempleranno in via soltanto indicativa e non esaustiva:

- a) l'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione del rischio dell'attività facenti capo all'Ordine, che includa, sempre nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture assicurative;
- b) l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ordine con conseguente

formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l'indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;

c) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ordine, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ordine;

d) l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze dell'Ordine;

e) l'elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi il programma assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve, medio e lungo termine;

f) l'assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, la predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e dei conseguenti contratti, nonché l'eventuale predisposizione, su richiesta dell'Ordine, di apposita relazione in merito alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione;

g) la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Ordine;

h) la formazione e l'aggiornamento gratuito del personale incaricato dall'Ordine della gestione di tutte le attività inerenti le predette prestazioni in materia assicurativa, nonché la continua assistenza in favore dello stesso (es. fornitura di pubblicazioni, riviste specializzate, abbonamenti multimediali, analisi dei contratti, software gestionali, ecc.);

i) la tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ordine;

j) la consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ordine riterrà opportuno di sottoporre nel corso del servizio;

k) la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima;

l) l'assistenza al personale competente nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ordine, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi).

Per quanto esposto ai punti precedenti la società presterà la propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dall'Ordine a mezzo del personale appositamente individuato.

ART. 3 – DIVIETI

Al Broker è espressamente vietato:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- b) stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ordine senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 4 – COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla è dovuto dall'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Ordine autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e la stessa si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalla compagnie assicuratrici.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ordine, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al medesimo Ordine.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici preposti né può assumere impegni se non preventivamente autorizzato.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ordine.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'attività, il Broker agirà esclusivamente in qualità di Broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute della convenzione.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.

L'Ordine nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

L'Ordine ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

IL Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- a) esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti della presente convenzione d'appalto, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ordine;
- b) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- c) obbligo di mettere a disposizione dell'Ordine ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell'ISVAP e secondo legge.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ORDINE:

L'Ordine si impegna ed obbliga a:

- a) comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;

- b) non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 8 – PREROGATIVE DELL'ORDINE

Resta di esclusiva competenza dell'Ordine:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate del Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ordine;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ordine, nei termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo a trasmettere all'Ordine gli originali delle polizze opportunamente quietanzati. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ordine e, pertanto, il mandato di pagamento predisposto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per l'Ordine medesimo.

ART. 10 – ESCLUSIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni tre (03) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

ART. 11 – FACOLTÀ DI REVOCA DA PARTE DELL'ORDINE

L'Ordine si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di inadempienza

reiterare da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto. In caso di revoca dell'incarico per inadempienze contrattuali, al Broker potranno essere addebitati dall'Ordine gli oneri derivanti da azioni di rivalsa per danni conseguenti.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al Broker con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. In tali casi resta fermo il diritto dell'Ordine di ottenere il risarcimento dei danni.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 13 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto sarà deferita al Foro di

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: Art. 9 – Pagamento dei premi; Art. 10 – Esclusività e durata dell'incarico; Art. 11 - Facoltà di revoca da parte dell'Ente; Art. 14 – Foro competente.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

....., li

L'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo
